



COMUNE DI CAULONIA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Commissione Straordinaria di liquidazione
Gestione straordinaria del dissesto finanziario con modalità semplificata ex art. 258 D. Lgs. n. 267/2000

Copia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

N. 61 del 09/06/2022

OGGETTO: Dissesto Finanziario, art. 258 D. Lgs. 267/2000. Procedura semplificata. Crediti chirografari. Istanza fasc. n. 143 - MAZZÀ Lorenzo, n. qu. di rappresentante legale dell'Associazione "Centro Italiano Protezione Civile di Caulonia". Non ammissione alla massa passiva.

L'anno duemilaventidue, il giorno 9 del mese di giugno, alle ore 14:00, nella sede municipale del Comune di Caulonia (RC), si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Caulonia (RC), nominata con D.P.R. del 12/07/2018, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, nella persona dei signori:

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE		PRESENTE
Dr.ssa Caterina Paola ROMANÒ	PRESIDENTE	Si
Dr. Massimiliano PENSABENE	COMPONENTE	Si
Dr. Filippo POSTORINO	COMPONENTE	Si

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Caulonia (RC), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/05/2018, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che, con D.P.R. in data 12/07/2018, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, in data 20/07/2018, il sopra citato D.P.R. è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nella persona dei signori: dott.ssa Caterina Paola Romanò, dott. Massimiliano Pensabene e dott. Filippo Postorino;
- che, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, la Commissione straordinaria di liquidazione, in data 23/07/2018, si è regolarmente insediata presso il Comune di Caulonia (RC), così come da delibera n. 1 di pari data;

VISTO l'articolo 252, comma 2, del D. L.gs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione n. 7 del 10/02/2020, con cui questa Commissione ha quantificato provvisoriamente la massa passiva e formulato al Comune di Caulonia (RC) la proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione, di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000, chiedendo, in caso di adesione alla procedura semplificata, di assicurare alla Commissione stessa le risorse necessarie alla liquidazione e pagamento dei debiti fino al momento rilevati e da assoggettare alla procedura di verifica della loro spettanza, ammissibilità per i quali è stato stimato un fabbisogno di € 5.622.251,83 necessari a coprire almeno il 50% dell'ammontare della massa passiva rilevata e l'importo calcolato al 100% dei crediti privilegiati, fermo restando le risorse che perverranno dalle procedure di riscossione dei residui attivi;

DATO ATTO che, con delibera n. 57 del 06/03/2020, la Giunta Comunale del Comune di Caulonia (RC) ha aderito alla proposta di procedura semplificata, formalizzando l'impegno a reperire e a mettere a disposizione della Commissione le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata;

VISTI:

- l'art. 258 del T.U.E.L., che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:
 - comma 2: *“l'Ente locale dissestato è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare (...) tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4 (...)”*;
 - comma 3: *“L'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tale fine (...) propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i*

debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";

· comma 4: *"l'O.S.L. accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";*

· comma 7: *" E' restituita all'Ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti";*

- il titolo VIII, Capi II e III, del T.U.E.L.;
- la Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001;
- il D.P.R. n. 378 del 24/08/1993, contenente il Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/93 FL del 20/09/1993 e n. 28/97 FL del 14/11/1997;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 del 05/05/2020, con cui questa Commissione ha definito l'ordine di priorità ed i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione ed al fine di assicurare la *par condicio* tra i creditori dell'Ente;

CONSIDERATO che è stato formato l'elenco dei crediti chirografari secondo l'ordine di presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva e pervenute, nei termini fissati, agli atti di questa Commissione;

VISTA la seguente istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Caulonia (RC):

- Estremi: Fasc. n. 143 - prot. n. 14192 in data 19/10/2018;
- Richiedente: MAZZÀ Lorenzo, n. qu. di rappresentante legale dell'Associazione "Centro Italiano Protezione Civile di Caulonia";
- Oggetto della richiesta: «"Rimborso organizz. concerto di Capodanno 2016»;
- Importo richiesto: € 350,00;
- Anno di riferimento: 2016;

DATO ATTO che, a seguito dell'istruttoria condotta, il suddetto credito non riunisce i requisiti di legge per essere ammesso alla massa passiva di questo dissesto, giusta attestazioni agli atti rese, ai sensi dell'art. 254, comma 4, del T.U.E.L., dal responsabile dell'Area LL. PP./Manutentiva arch. Ilario Naso, con la seguente motivazione: *«... trattandosi di un "contributo economico" ... da parte di un'Associazione di volontariato e non un pagamento dovuto per prestazione e/o servizio eseguito da un operatore economico ... il credito richiesto non può rientrare nella massa passiva dei debiti per cui non è certo, liquido ed esigibile.»;*

VISTA la nota prot. n. 8319 in data 28/04/2022, notificata via p.e.c. lo stesso 28/04/2022, con la quale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.10-bis della legge 07/08/1990, n. 241 s.m.i., è stato comunicato al richiedente il preavviso di diniego dell'istanza in questione, le cui motivazioni sono da intendersi qui integralmente riportate, richiamate e trascritte;

VISTE le osservazioni scritte presentate dall'interessato, datate 07/05/2022 ed assunte a questi atti al prot. n. 9455 dell'11/05/2022, con le quali il medesimo, nel ribadire, sostanzialmente, il contenuto dell'istanza a suo tempo prodotta, non ha apportato alcun elemento di novità rispetto alla valutazione negativa assunta con suddetto preavviso di rigetto;

VISTA la nota prot. n. 10369 in data 19/05/2022, notificata all'interessato via p.e.c. lo stesso 19/05/2022, con cui questa Commissione - nell'evidenziare, tra l'altro, che, non ravvisandosi nella fattispecie in esame presupposti di cui all'art. 194, n. 1, lett. e) del T.U.E.L., a norma dell'art. 191, n. 4 del T.U.E.L., *il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura* - ha confermato il contenuto del sopra citato preavviso di rigetto, ribadendo che, giusta attestazione resa dai competenti Uffici comunali, che *"... il credito richiesto non può rientrare nella massa passiva dei debiti"* in quanto *"non è certo, liquido ed esigibile."*;

con voti unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

1. La premessa narrativa è parte integrale del presente dispositivo con valore di motivazione;
2. Di **non ammettere** alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune Caulonia (RC) l'istanza di cui sopra, per le motivazioni in premessa indicate e da intendersi qui integralmente richiamate;
3. Di **notificare**, via p.e.c., a cura dell'Ufficio segreteria di questa Commissione, copia del presente atto all'istante, con l'avvertenza che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (quest'ultimo munito della ricevuta attestante il versamento del contributo unificato introdotto dall'art. 38 del D.L. 38/2011, convertito con la L. 111/2011), rispettivamente entro il termine di sessanta o di centoventi giorni dall'avvenuta notifica;
4. La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24/08/1993, n. 378, verrà pubblicata all'Albo Pretorio *online*, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 267/2000, e sul sito istituzionale dell'Ente;

Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti:

F.to DR. MASSIMILIANO PENSABENE

F.to DR FILIPPO POSTORINO

Il Presidente


F.to DR. CATERINA PAOLA ROMANO

Prot. 1884 del - 9 GIU, 2022


La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Data... 9 GIU, 2022..

Il Messo Comunale



PER COPIA CONFORME AL SUO USO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.
CAULONIA, - 9 GIU, 2022



IL PRESIDENTE
Dr Caterina Paola Romanò

